

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 2331 e 2367-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 18 dicembre 1975

modificato dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 7 aprile 1976 (V. Stampato n. 4231)

d'iniziativa dei senatori DE VITO, DE MARZI, FARABEGOLI, TAMBRONI ARMAROLI e DERIU (2331); MANCINI, MERZARIO e GAROLI (2367)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 aprile 1976*

Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

L'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, per quanto concerne il contributo dovuto dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli arti-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

L'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, per quanto concerne il contributo dovuto dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli arti-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

giani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti, deve essere interpretato nel senso che le entrate e le contribuzioni cui si riferisce il prelievo del 51 per cento sono quelle a carico degli assistiti, quelle provenienti dallo Stato, al netto delle quote di finanziamento delle Federazioni nazionali, ed ogni altra entrata, comprese quelle patrimoniali, necessarie per la copertura della spesa di erogazione delle forme di assistenza obbligatoria di malattia ancora gestite dalle Casse stesse, compresa la inerente quota delle spese generali.

Ai fini del calcolo dell'importo dovuto, ciascuna Cassa determinerà il proprio fabbisogno del 1975, per la erogazione delle sole forme di assistenza obbligatoria da essa ancora gestite e per la corrispondente quota delle spese generali, e delibererà i contributi occorrenti alla copertura, secondo le norme vigenti, previo aumento del loro ammontare complessivo del 51 per cento, da versare al Fondo nazionale assistenza ospedaliera. Il gettito così calcolato per il 1975 costituisce importo consolidato con riferimento alle singole Casse mutue per gli anni successivi, salvo l'incremento previsto nell'ultimo capoverso del n. 1 del comma secondo dello stesso articolo 14.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

giani e per gli esercenti attività commerciali deve essere interpretato nel senso che le entrate e le contribuzioni cui si riferisce il prelievo del 51 per cento sono quelle a carico degli assistiti, quelle provenienti dallo Stato, al netto delle quote di finanziamento delle Federazioni nazionali, ed ogni altra entrata, comprese quelle patrimoniali, necessarie per la copertura della spesa di erogazione delle forme di assistenza obbligatoria di malattia ancora gestite dalle Casse stesse, compresa la inerente quota delle spese generali.

Identico.